



# COMUNE DI LUZZI

PROVINCIA DI COSENZA  
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE  
SETTORE PROTEZIONE CIVILE  
Via V. Veneto n. 24  
Tel. 0984/549012 Fax 0984/540396

**ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N.            DEL**  
**IL SINDACO**

**CONSIDERATA** la necessità di provvedere, con criteri uniformi, alla prevenzione degli incendi nelle campagne, nelle aree boscate, zone limitrofe ai centri abitati, nei depositi di materiale esplodenti ed infiammabili, in dipendenza di accensione o esplosioni;  
**CONSIDERATO** che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti in prossimità di centri abitati e strade possono causare gravi problemi, di ordine sanitario per la presenza di insetti, ma soprattutto per i gravi pericoli di incendio;  
**VISTA** la legge n. 353 del 21 Novembre del 2000, legge quadro in materia di incendi boschivi;  
**VISTA** la legge 267/2000, testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali;  
**VISTO** l'art. 10 della legge n. 353 del 2000;  
**VISTO** l'art. 7) 1 - bis della legge 267/2000 in tema di sanzioni amministrative;  
**VISTA** la necessità di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell'incolumità pubblica e dell'ambiente;  
**VISTO** il Dlgs n. 152 del 03.04.2006 e successive modifiche e integrazioni;  
**VISTO** il Piano della Protezione Civile Comunale;  
**VISTO** l'art. 896 del Codice Civile.

**ORDINA**

**A TUTTI** i proprietari ed ai conduttori di terreni appartenenti a qualsiasi categoria di uso del suolo, di ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi, tutte le aree di loro proprietà e quelle condotte a qualsiasi titolo, l'area limitrofa a strade pubbliche per una fascia di almeno 3 (tre) metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali. Tale fascia di protezione dovrà essere realizzata anche in prossimità delle recinzioni comunque costituite.  
**A TUTTI** i proprietari e/o affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche, di realizzare lungo tutto il perimetro di confine, fasce protettive, prive di qualsiasi materiale infiammabile, avente larghezza non inferiore a 5 (cinque) metri.

**AVVERTE**

**CHE** le suddette operazioni dovranno essere effettuate tassativamente, per il corrente anno entro il 15 (quindici) Giugno.  
**DURANTE** la stagione estiva ed autunnale è proibita l'accensione delle restopie in vicinanza di boschi, dalle case rurali, siepi, magazzini, depositi di gramaglie, paglia o altro deposito di materiale combustibile o infiammabile.  
**E' ASSOLUTAMENTE** proibito in ogni tempo il lancio di razzi, aerostati nonché l'accensione di fuochi di artificio nei boschi, ovvero entro il raggio di 500 (cinquecento) metri dalla loro periferia, nonché dal perimetro di costruzione destinate a fabbriche o depositi di materie esplodenti ed infiammabili.  
**DURANTE** la stagione estiva ed autunnale è proibito fumare nei boschi fuori dagli spazi e dalle vie a fondo battuto.  
**E' VIETATO** buttare mozziconi di sigarette durante la percorrenza di strade, etc, dagli autoveicoli o altri mezzi veicolari.  
**CHIUNQUE** abbia acceso il fuoco nei tempi e nei modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire speciali mezzi di arresto delle fiamme seguendo le prescrizioni dell'Ispezzorato Forestale ed assistendovi personalmente e con il numero di persone occorrenti fino a quando il fuoco non sia spento.  
**CHIUNQUE** abbia notizie di un incendio nelle campagne o nei boschi ha l'obbligo di darne immediato avviso al Comando Forestale, ai Vigili de Fuoco, al Comando dei Carabinieri, al Comando della Polizia Municipale. Eguale obbligo incombe ai Comandi sopracitati per le segnalazioni reciproche.

**INFORMA**

**CHE** i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 7 bis del Dlgs n. 267 del 18.08.2000, fatte salve la denuncia all'Autorità Giudiziaria e eventuali azioni penali per i danni arrecati a terzi. Che avverso il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.1990 n. 241, può essere proposto ricorso al T.A.R. Calabria oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

**DEMANDA**

**ALLA** Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine e a tutti i soggetti incaricati della Vigilanza Ambientale il controllo sul rispetto della presente ordinanza La presente ordinanza dovrà essere notificata:

- . Polizia Municipale, sede;
- . Compagnia dei Carabinieri, sede;
- . Al Corpo Forestale dello Stato, stazione competente per territorio;
- . Alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo, Cosenza;
- . All'Azienda Sanitaria Territoriale, Cosenza;
- . Alle Associazioni per la vigilanza ambientale;

Il presente provvedimento al fine di darne piena conoscenza a tutti i proprietari e/o affittuari dei terreni limitrofi ai Centri Abitati sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Luzzi, pubblicato sul sito internet del Comune e ne sarà data pubblicazione e divulgazione a mezzo stampa locale e mediante affissione.

**Dalla Residenza Municipale, 31 maggio 2010**

**IL SINDACO**  
**Dott. Manfredo Tedesco**